



**Autorità Portuale
Livorno**

**ORDINANZA N. 21 / COMM
IL COMMISSARIO DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO**

- Visto il D.M. 14616 in data 04/08/2005, con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha proceduto alla nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno;
- Preso atto che con il suddetto Decreto il Commissario è stato preposto alla gestione della stessa Autorità, con affidamento dell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicati dalla Legge 84/94 e successive modificazioni;
- Visto il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, e relative tariffe, approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 12 del 21.07.2005;
- Visto il decreto commissariale n. 173 in data 22.07.2005 con il quale è stato autorizzato il rilascio di concessione per l'affidamento alla Soc. Labromare Srl del servizio di stoccaggio, trattamento e avviamento al recupero o smaltimento dei rifiuti di che trattasi;
- Visto il decreto commissariale n. 113 del 19.05.2006 con il quale è stata aggiudicata alla ATI Labromare srl + AAMPS di Livorno la gara di licitazione privata per la concessione, della durata di anni 4, del servizio di ritiro, trasporto e conferimento agli impianti portuali di recupero o smaltimento di rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi;
- Visto il Decreto commissariale n. 147 del 16.06.2006 con il quale è stato approvato il Regolamento contenente le informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compreso i rifiuti sanitari, da fornire agli utenti del porto di Livorno, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 24/06/2003 n. 182, in conformità dell'allegato II;
- Preso atto che, con lo stesso Decreto, è stato autorizzato il rilascio di concessione per l'affidamento alla A.T.I. "Labromare + AAMPS", per la durata di anni 4, del servizio di raccolta, trasporto e consegna agli impianti esistenti in porto di stoccaggio, trattamento ed avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico

ORDINA

➤ **Art. 1**

E' stabilita alla data del 01.09.2006 l'entrata in vigore del Regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e avviamento al recupero o smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che fanno scalo nel porto di Livorno, nel testo allegato alla presente Ordinanza, di cui costituisce parte integrante;



**Autorità Portuale
Livorno**

➤ **Art. 2**

La A.T.I. "Labromare s.r.l. + AAMPS" provvederà, a partire da tale data, alla erogazione del servizio di raccolta, trasporto e consegna agli impianti esistenti in porto di proprietà della Labromare s.r.l. dei rifiuti di cui all'art. 1, con le modalità indicate nel Regolamento ed applicando le tariffe ad esso allegate;

➤ **Art. 3**

Sono abrogate le precedenti Ordinanze nn. 5/02, 25/02, 28/03, 5/04 e 14/04 con le quali sono stati resi esecutivi il Regolamento e il Tariffario del servizio di ritiro rifiuti da bordo nave.

➤ **Art. 4**

E' demandato alla Direzione Sicurezza Qualità Ambiente di provvedere al riscontro della corretta esecuzione del Regolamento nei confronti degli Utenti ed alla segnalazione alla Direzione Amministrativa dei dati necessari per l'applicazione del canone demaniale nei confronti della A.T.I. "Labromare + AAMPS" e della Soc. Labromare srl.

**IL COMMISSARIO
C.A. (CP) Salvatore Giuffrè**

Livorno, li **07 AGO. 2006**

Allegati:

- **Regolamento**
- **Tariffe**
- **Buono consegna**

TARIFFARIO

Raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi nel Porto di Livorno

TARIFFE FISSE

Per tutte le navi che attraccano in porto

Tipo	T.s.l.	Con consegna rifiuti	In deroga o esenzione	Con raccolta differenziata
Da crociera	Fino a 25.000	917,73	825,66	734,58
	Oltre 25.000	1019,70	917,73	815,76
Da carico e RO/RO tuttomercì	Fino a 4.000	155,43	139,59	124,74
	Da 4.001 e 18.000	172,26	155,43	137,61
	Oltre 18.000	189,09	170,28	151,47
Traghetti E RO/RO passeggeri	Fino a 4.000	205,92	185,13	164,34
	Da 4.001 a 18.000	229,68	206,91	184,14
	Oltre 18.000	252,45	227,70	201,96

TARIFFE PER LA CONSEGNA

- **Liquidi** (acque di sentina 130403, acque di zavorra 160708, slops di idrocarburi C 130701-130702-130703)

Per ogni mc. o frazione € 23,76

- **Solidi** assimilabili agli urbani (di camera e cucina 200108, carta e cartone 200101, vetro 200102, legno 200138, plastica 200139, metallo 200140)

Per ogni mc. o frazione € 16,83

TARIFFE PER RITIRO RIFIUTI PARTICOLARI

Descrizione	C.E.R.	Costo unitario €	Confezionamento
Apparecchiature elettroniche (monitors-RV-tubi catodici in genere)	16.02.13	267,3/mc	Sfusi
Apparecchiature elettroniche (unità centrali- stampanti-tastiere-fax etc)	16.02.14	207,90/mc	Sfusi
Frigoriferi- congelatori-condizionatori (apparecchi contenenti clorofluorocarburi)	16.02.11	56,43/mc	Sfusi Apparecchiature contenenti CFC dovranno essere conferite integre
Elettrodomestici (lavatrici -lavastoviglie- cucine-boilers etc.)	16.02.14	71,28/mc	Sfusi
Tubi al neon	20.01.21	0,59 cad.	In scatole cartone
Ash material	19.01.14	178,20/mc	Sacchi plastica o scatole cartone
Rifiuti di macchina non contaminati da idrocarburi	15.02.03	118,80/mc	Fusti
Olio vegetale esausto da cucine	20.01.25	A corpo € 106,92 Fino a lt. 200 + € 0,12 per ogni litro di eccedenza	Fusti chiusi
Fusti vuoti ex olio -gasolio	15.01.10	7,43 cad.	Sfusi
Cavi da ormeggio	16.03.04	80,19/mc	Sfusi
Vernici . diluenti	08.01.21	504,90/mc	Barattoli su pallets
Materasso singolo	16.03.04	4,16 cad.	Sfuso
Batterie contenenti mercurio Batterie alcaline Altre batterie e accumulatori	16.06.03 16.06.04 16.06.05	891,00/mc	Casse di PVC o su pallets
Imballaggi già selezionati	15.01.01 - 02 03 - 04 - 07	41,58/mc	Sfusi
Imballaggi in più materiali misti	15.01.06	86,13/mc	Sfusi
Acque grigie (liquami) Quantità minima 25 mc.	20.03.04	80,19/mc	Sfusi (ritiri con autobotte)

Resta intesa la necessità di sottoporre i rifiuti non identificati ad analisi, come da Decisione Europea n. 2001/118/CE, al fine di classificarli e determinare il costo di smaltimento

TARIFE PER RIFIUTI SANITARI

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO
1	Fornitura imballaggio (scatola) da lt. 48	Cad.	€ 1,98
2	Fornitura imballaggio (scatola) da lt. 60	Cad.	€ 2,77
3	servizio raccolta rifiuti costituiti da materiali di medicazione e farmaci scaduti o revocati (CER 18.01.01 e - oggetti da taglio; CER 18.01.03* - rifiuti da raccogliere e smaltire con particolari precauzioni; CER 18.01.09 - medicinali non pericolosi; 18.01.10* - rifiuti di amalgama da odontoiatria), eccetto citotossici e citostatici.	Servizio + a scatola	€ 44,55 € 34,65
4*	servizio raccolta e distruzione rifiuti costituiti da farmaci citotossici e citostatici scaduti o revocati (CER 18.01.08*, 18.02.07*)	A forfait	€ 485,10

TUTTI I COSTI INDICATI IN TABELLA SONO APPLICABILI PER RIFIUTI CONFERITI IN CONFEZIONI STANDARD (VOCI 1 E 2). PER TIPOLOGIE E/O QUANTITÀ DI RIFIUTI NON CONFEZIONABILI NEI MODI INDICATI IL CONCESSIONARIO EMETTERÀ PREVENTIVI DEDICATI AD OGNI SINGOLO CASO

DISPOSIZIONI GENERALI

Gli orari previsti per il servizio sono i seguenti:

- **Rifiuti solidi:**
 - Dalle 07,00 alle 21,00 dal Lunedì al Sabato
 - Dalle 07,00 alle 13,00 Domenica e festivi
- **Rifiuti liquidi:**
 - Dalle 07,00 alle 21,00 dal Lunedì al Sabato
- **Rifiuti sanitari:**
 - Dalle 08,00 alle 16,00 dal Lunedì al Venerdì

Fuori dell'orario di lavoro è disponibile (24 ore su 24 per 365 giorni) una squadra per interventi su chiamata...

- Sovrapprezzo per intervento fuori dell'orario previsto a corpo € 237,60
- Maggiorazione tariffa fissa ad attracco per nave in rada 50%

In particolare per il ritiro di rifiuti liquidi:

- Nel caso la nave non provveda in proprio al pompaggio, ma Utilizzi la pompa di proprietà del Concessionario, con operatore €/h (o frazione) **29,70**
- La tariffa a mc. è comprensiva di sosta natante per quattro ore
Per ogni ora o frazione di ora successiva alla quarta:
 - Se durante l'orario previsto € /h (o frazione) **59,40**
 - Se fuori dell'orario previsto € /h (o frazione) **79,20**
- Minimo fatturabile 10 mc.

REGOLAMENTO

RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL PORTO DI LIVORNO

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente Regolamento si applicano alle navi che fanno scalo nel Porto di Livorno.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi nel Porto di Livorno, in conformità alle normative citate nelle premesse all'ordinanza di approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, e ferme restando le definizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 22/97 e salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato, valgono le seguenti definizioni:

- **autorità**, l'Autorità Portuale di Livorno;
- **autorità marittima**, la competente Capitaneria di Porto di Livorno;
- **concessionario del servizio**, impresa (o associazione di imprese) selezionata con procedura ad evidenza pubblica titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi;
- **decreto legislativo 182/03** in attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativi agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- **decreto legislativo 152/06** testo unico ambientale in attuazione della legge 15.12.04 n. 308;
- **decreto legislativo 22/97**, il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (noto anche come *Decreto Ronchi*), recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi", come successivamente integrato e modificato;
- **legge 84/94**, la legge 28 gennaio 1994, n. 84 come successivamente integrata e modificata;
- **Marpol 73/78**, convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi stipulata a Londra il 2 Novembre 1973, come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea dal 27 Novembre 2000 e ratificata con legge 29 Settembre 1980 n. 862;
- **nave**, ogni costruzione di cui all'articolo 136 del codice della navigazione;
- **rifiuto**, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e del D.Lgs. 182/2003 e di cui il comandante della nave si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 182/2003;
- **residui del carico**, resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva, o in cisterne, e che permane al termine delle operazioni scarico o di pulizia;
- **rifiuti associati al carico**, materiali, quali paglioli, puntellamenti, pallet, rivestimenti, materiali di imballaggio, legno, compensato, carta, cartone, avvolgimenti di filo metallico ecc., non prodotti dalla nave in senso stretto;
- **gestione**, raccolta, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- **gestore del servizio/produttore**, la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (comando nave);
- **detentore**, la persona giuridica che detiene i rifiuti (concessionario del servizio);
- **impianto portuale di raccolta**, qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima dell'avvio al recupero o smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- **raccolta**, operazione di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti da bordo navi;
- **raccolta differenziata**, la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee destinate al riciclaggio o recupero di materia prima;
- **trasporto**, l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dalla nave alla successiva fase di gestione (deposito temporaneo, impianto di autolavaggio, impianto di trattamento, avvio al recupero o smaltimento in discarica);
- **deposito temporaneo**, raggruppamento temporaneo dei rifiuti conferiti dai Comandanti delle navi alle condizioni di cui all'art. 6 lett. m del D.Lgs. 22/97;
- **messa in riserva**, un insieme di operazioni, rientrante nella definizione di stoccaggio, che costituiscono attività di recupero dei rifiuti, individuate dal codice R13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- **smaltimento**, le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- **recupero**, le operazioni previste dall'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- **sterilizzazione**, processo di trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti da paesi extra U.E. e dalla Sardegna. Precede lo smaltimento in discarica e deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'allegato 3 comma 4 del D.M. Sanità 22 Maggio 2001.

ART. 4 – SERVIZI ED IMPIANTI

1. Servizio raccolta rifiuti dalle Navi

Ditta Concessionaria: ATI " Labromare srl + AAMPS"
Ubicazione: Via Quaglierini 10 B - LIVORNO
Contatti : Bruno Lazzari (Tel. 0586.447917)

2. Impianti di stoccaggio, trattamento e avviamento a recupero o smaltimento

Ditta concessionaria: LABROMARE s.r.l.
Ubicazione: Via Quaglierini 10b
Contatti: Bruno Lazzari (Tel. 0586.447917)

Impianto rifiuti solidi : Darsena 1
Contatti Silvio Cafferata (Tel. 0586.447954)

Impianto rifiuti liquidi : Darsena Petroli
Contatti Marimo Bonifazio (Tel. 0586.895120)

3. Segnalazioni

Eventuali inadeguatezze che venissero rilevate nell'espletamento dei servizi possono essere inoltrate a:

Autorità Portuale – Direzione Sicurezza Qualità Ambiente
Ubicazione: Piazza del portuale 4
Fax 0586.249517 Tel. 335.8194280
Contatti: Natale Franco (0586.249639) Giovannetti Paolo (0586.249650)

ART. 5 - RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLAGGIO

1. La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata in maniera differenziata secondo le sotto elencate tipologie:

- a) carta;
- b) legno;
- c) vetri, bottiglie etc.;
- d) plastica;
- e) acciaio;
- f) alluminio;
- g) rifiuti di provenienza alimentare, ivi compresi gli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque quelli ad alto tasso di umidità;
- h) rifiuti pericolosi;
- i) rifiuti sanitari

2. Al fine della raccolta differenziata dei rifiuti, a cura del concessionario del servizio, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, dovranno essere opportunamente individuati contenitori aventi caratteristiche diverse a seconda della tipologia del rifiuto da immettere.

Per la raccolta di rifiuti solidi saranno forniti dal concessionario al personale di bordo idonei sacchi di colore nero alle navi di provenienza U.E., grigio alle navi di provenienza extra U.E. o Sardegna., gialli per materiale multimediale da avviare a riutilizzo, nonché idonei contenitori in PVC per i rifiuti pericolosi.

ART. 6 - SERVIZI ORGANIZZATI

1. Nel porto di Livorno sono organizzati, con gli oneri e le tariffe di cui all'allegato 1 i seguenti servizi relativi ai rifiuti:

- a) ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti provenienti dagli scarti di camera e cucina, ivi compresi gli scarti di prodotti vegetali ed animali, o comunque ad alto tasso di umidità;
- b) ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali associati al carico, quali paglioli, puntellamenti, pallet, rivestimenti, materiali di imballaggio, legno compensato, carta, cartone, avvolgimenti di filo metallico etc, presenti a bordo, ma non prodotti dalla nave in senso stretto e provenienti dall'attività di imbarco/sbarco delle merci;
- c) ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti residui del carico, ovvero resti di qualsiasi materiale solido, o liquido, che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in sistema e che permane al termine delle operazioni scarico o di pulizia;

- d) ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti di macchina prodotti dalle navi, compresi i residui delle acque di sentina;
- e) ritiro e trasporto allo smaltimento di acque biologiche nere ed acque di zavorra;
- f) ritiro e consegna alle Ditte associate ai Consorzi Obbligatori di oli usati e batterie esauste;
- g) ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- h) ritiro e trasporto allo smaltimento di rifiuti sanitari.

2. Ai fini del D. Lgs. 22/97 per *produttore*, deve intendersi la nave in sosta, in rada o in porto, e per *defeatore*, il concessionario del servizio;

3. Con il conferimento dei rifiuti al concessionario del servizio da parte del Comando nave, si intendono assolti tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 22/97 in capo ai produttori.

4. Gli agenti marittimi, a norma di legge, assicurano il pieno rispetto da parte delle navi di rispettivo interesse delle norme di cui al presente capo, rispondendo al concessionario del servizio dei relativi costi.

ART. 7 - RIFIUTI DI PROVENIENZA DAGLI SCARICHI DI CUCINA E CAMERA

1. Tutte le navi operative in sosta nei porti o nella rada di Livorno hanno l'obbligo di conferire giornalmente al concessionario del servizio i rifiuti provenienti dai locali e luoghi adibiti ai servizi di cucina e cambusa, nonché da quelli normalmente adibiti ad uso ristoro, riposo e soggiorno dell'equipaggio e dei passeggeri, sempre che il Comando di bordo non ne sia stato esplicitamente esonerato dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 8 Comma 4 (esenzione) o dell'art. 7 comma 2 (deroga) del D.Lgs. 24.06.03 n. 182;
2. I rifiuti raccolti in modo differenziato dal personale di bordo devono essere collocati negli appositi sacchi stagni di cui all'art. 5. in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi. Gli stessi dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza. Nel caso di rifiuti mescolati ad altri residui, la cui eliminazione o il cui scarico siano sottoposti a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni più restrittive.
3. I sacchi contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi e funiti in idonei spazi a bordo in attesa del loro ritiro da parte del concessionario del servizio.
4. Tutte le navi possono procedere alla riduzione della massa volumetrica dei rifiuti con l'uso di un idoneo dispositivo di frantumazione, o triturazione.
5. Durante la sosta in porto è vietato l'uso di inceneritori per i rifiuti, di dotazione delle navi.
6. I rifiuti di alimenti provenienti da paesi extra UE o Sardegna, prodotti a bordo di navi, ovvero in ogni altro caso previsto, dovranno essere trattati nel rispetto delle norme dettate dalle specifiche ordinanze del Ministero della Sanità.
7. Il servizio oggetto del presente articolo viene effettuato alle navi tutti i giorni, almeno una volta al giorno dal concessionario del servizio con personale adeguatamente istruito, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.
8. La consegna dei rifiuti ai mezzi di raccolta deve essere effettuata dall'equipaggio della nave.
9. Il Comando di bordo compilerà e consegnerà al concessionario del servizio, dopo la raccolta dei rifiuti, il buono di cui all' allegato 2 del quale risultino i seguenti dati:
 - a) dati identificativi del concessionario del servizio;
 - b) nome della nave ed Agenzia raccomandataria;
 - c) data e ora di inizio e fine del servizio effettuato;
 - d) quantitativo (in metri cubi) dei rifiuti ritirati;
 - e) Consegna differenziata o non differenziata.

ART. 8 - RIFIUTI ASSOCIATI AL CARICO

1. Al termine delle operazioni svolte da ogni nave, l'impresa portuale interessata dovrà provvedere alla pulizia delle banchine utilizzate per le suddette operazioni, nonché degli specchi acquei eventualmente sporcati durante il lavoro, avvalendosi di Ditta specializzata ed autorizzata dall' A.P. ai sensi dell'ex art. 68 del Codice della Navigazione;

2. I rifiuti di cui al precedente comma 1 dovranno quindi essere opportunamente ritirati e trasportati al recupero, o allo smaltimento, secondo le normative vigenti.
3. I rifiuti non pericolosi dovranno essere consegnati separatamente da quelli pericolosi. Questi ultimi dovranno essere gestiti secondo le normative vigenti.

ART. 9 - RESIDUI DEL CARICO

1. I residui del carico devono essere consegnati al concessionario del servizio, che provvederà al loro ritiro e trasporto agli impianti esistenti in porto;
2. I rifiuti non pericolosi dovranno essere consegnati separatamente da quelli pericolosi. Questi ultimi dovranno essere gestiti secondo le normative vigenti.

ART. 10 - RIFIUTI LIQUIDI

Conformemente alla normativa in vigore, i rifiuti provenienti dai locali macchine delle navi e dalle sentine devono essere conferite al concessionario del servizio per il relativo ritiro e trasporto agli impianti esistenti in porto. Potranno altresì essere consegnate le acque biologiche nere e le acque di zavorra.

ART. 11 - RIFIUTI PERICOLOSI

I rifiuti pericolosi non espressamente nel precedente art. 6, possono essere consegnati, nel rispetto delle normative vigenti, sia al concessionario del servizio che ad altre ditte specializzate autorizzate di volta in volta dall'A.P.

ART. 12 - RIFIUTI SANITARI

- **Modalità del servizio raccolta rifiuti costituiti da -materiali di medicazione e farmaci scaduti o revocati (CER 18.01.01 oggetti da taglio; CER 18.01.03* rifiuti da raccogliere e smaltire con particolari precauzioni; CER 18.01.09 medicinali non pericolosi; 18.01.10* - rifiuti di amalgama da odontoiatria), eccetto citotossici e citostatici.**

1. Il servizio avrà luogo su specifica richiesta dell'Agenzia Marittima e, fermo restando l'obbligo da parte della nave di confezionare a norma il rifiuto e conferirlo separatamente dagli altri, potrà essere assimilato allo svolgimento del normale servizio di raccolta rifiuti, tenendo conto dei costi indicati alla voce 3 del prezzario .
2. Se richiesto, il servizio potrà essere svolto indipendentemente dal normale servizio di raccolta rifiuti ma esclusivamente in orario compreso tra le 08.00 e le 16.00, in giorni feriali, dal lunedì al venerdì
3. Il Concessionario, sempre se richiesto, potrà fornire idonei imballaggi ai costi indicati alle voci 1 e 2 del prezzario .

- **Modalità del servizio raccolta e distruzione rifiuti costituiti da farmaci citotossici e citostatici scaduti o revocati (CER 18.01.08*)**

1. Il servizio avrà luogo su specifica richiesta dell'Agenzia Marittima con preavviso di almeno 48 h (escluso prefestivi e festivi), tenendo conto che:
2. A bordo della nave, i farmaci stupefacenti scaduti (o revocati) devono essere stoccati in contenitori che evitino eventuali spandimenti, siano separati dai farmaci in corso di validità e siano sempre identificabili tramite adeguata etichettatura
3. All'arrivo in porto, i contenitori dovranno essere consegnati al personale del Concessionario, alla presenza del medico dell'U.S.M.A.F. che verificherà il contenuto dei colli, li sigillerà con piombo dell'Ufficio e redigerà il verbale di consegna di cui, una copia sarà consegnata al comandante (che avrà cura di annotare la variazione sul libro di carico e scarico stupefacenti), una sarà consegnata al personale del Concessionario, una sarà da lui trattenuta ed una sarà inviata ai N.A.S. competenti per territorio
4. Il personale del Concessionario, ricevuti i colli, li trasporterà ad impianto di incenerimento autorizzato, certificandone l'arrivo tramite bolta con su espressamente indicata l'integrità dei sigilli e l'avvenuta distruzione

5. Il Medico U.S.M.A.F. (o altro personale U.S.M.A.F. con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria) dovrà verificare che lo stupefacente arrivi all'impianto e qui venga incenerito; a tal fine redigerà un verbale di avvenuta distruzione di cui una copia sarà consegnata al rappresentante della nave, una al personale del Concessionario, una sarà da lui trattenuta ed una sarà inviata ai N.A.S.
6. L'organizzazione del servizio ed il coordinamento con i vari enti, solitamente è a cura dell'agente della nave ma, per ovvia praticità, potrà essere demandata al Concessionario con esplicita richiesta scritta (contestuale alla richiesta di servizi) che dovrà pervenire con un anticipo di almeno 48 h (escluso prefestivi e festivi). Sulla richiesta dovranno essere chiaramente indicate la data e l'ora di esecuzione del servizio. In ogni caso, l'effettuazione del servizio sarà vincolata all'accettazione del Concessionario, dopo confermata disponibilità di tutti gli enti interessati!
7. La mancata esecuzione del servizio per motivi imputabili alla nave comporterà l'addebito di una penale pari al 50% della tariffa indicata alla voce 4 del prezzario.
8. Il servizio prevede una sosta massima di 1ora del personale del Concessionario a bordo della nave per la ricezione della merce e l'espletamento delle pratiche necessarie. Eventuali ritardi nell'effettuazione del servizio, per cause imputabili alla nave, comporteranno l'addebito di una maggiorazione pari al 10% della tariffa indicata alla voce 4 del prezzario, per ogni ora o frazione eccedente la prima.
9. Il servizio potrà essere svolto esclusivamente in orario compreso tra le 08.00 e le 16.00 in giorni feriali dal lunedì al venerdì.
10. Il Concessionario, sempre se richiesto, potrà fornire idonei imballaggi al costo indicato alle voci 1 e 2 del prezzario.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

1. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare, oltre che le norme di cui al presente regolamento, tutte quelle previste dal D. Lgs. 22/97, e dai relativi decreti attuativi, dal Piano redatto dall'Autorità Portuale, dalle norme dettate dal D.M. Sanità in data 04.07.05 -13.03.96 - 22.05.01, nonché quelle previste dall'atto di concessione.
2. In particolare il concessionario del servizio è obbligato a:
 - a) designare un responsabile e un suo sostituto, comunicandone il nominativo e il recapito telefonico all'autorità marittima e all'autorità;
 - b) compilare regolarmente i registri e i formulari relativi al trasporto dei rifiuti di sua competenza e di tutti gli altri adempimenti previsti dal D. Lgs. 22/97, in particolare quelli di cui agli articoli 11 e 12 dello stesso decreto. A tale riguardo, salvo le diverse previsioni di cui al presente regolamento, il concessionario assume la qualità di detentore, secondo le definizioni di cui al decreto anzidetto;
 - c) comunicare semestralmente all'autorità la quantità, le caratteristiche qualitative dei rifiuti in oggetto del servizio svolto in porto. La suddetta comunicazione valida ai soli fini statistici, non sostituisce quella di cui all'articolo 11 comma 3 del D.Lgs. 22/97, che il concessionario del servizio è tenuto a fare secondo le modalità di legge;
 - d) mantenere condizioni igieniche idonee, con frequenti lavaggi e disinfestazioni, al fine di prevenire l'insorgenza di agenti patogeni.

ART. 14 OBBLIGHI DEL COMANDO NAVE

1. Prima dell'arrivo in porto

a. Notifica

Il Comandante della nave diretta verso il porto di Livorno adempie agli obblighi di notifica di cui agli artt. 11 comma 3, 12 e 15 comma 1 del D.Lgs. 22/1997.

Tale notifica deve essere inviata in copia all'Autorità Portuale, al Concessionario del servizio di raccolta, all'Ufficio di Sanità Marittima ed all'Ufficio Veterinario del porto di Livorno.

b. Esenzioni

Le navi in servizio di linea che siano in possesso di specifiche esenzioni dal conferimento nei termini previsti dall'art. 8.4 del D.Lgs. 22/97 dovranno trasmettere copia di tali esenzioni al concessionario del servizio ed alla Autorità Portuale.

2. All'ormeggio in porto

a) Conferimento a terra dei rifiuti

Nei conferire i rifiuti il comando nave compila e firma il buono di cui all'allegato 2, indicante la tipologia e le quantità dei rifiuti consegnati.

b) Deroghe

In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave che sia da qualificarsi come "non di linea" può richiedere di essere autorizzata a proseguire verso il successivo porto senza aver provveduto alla discarica totale o parziale dei rifiuti, nei termini previsti dall'art. 7.2 del DLgs 22/97.

Copia di tale autorizzazione verrà trasmessa dall'Autorità Marittima al concessionario del servizio ed all'Autorità Portuale.

3. Alla partenza dal porto

Le informazioni di cui al comma 1, ed eventuali autorizzazioni e deroghe o esenzioni, sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e saranno messe a disposizione dell'Autorità competente, qualora richieste.

ART. 15 – TARIFFE

Le tariffe in vigore nel Porto di Livorno sono indicate nell'allegato 1e vengono praticate:

- In misura fissa a tutte le navi che attraccano nel porto, così come da situazione giornaliera redatta dalla Capitaneria di Porto.
- In relazione alle quantità di rifiuti conferiti, suddivisi in solidi, liquidi e particolari, così come riportato sul buono di Consegna, allegato 2.

Il pagamento delle fatture emesse dal gestore del servizio dovrà essere effettuato entro 30 gg. dalla data di emissione.

ART. 16 - NORME SANZIONATORIE

Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di navi, ferma restando l'applicazione degli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 22/97, l'autorità ingiunge, con comunicazione scritta trasmessa anche a mezzo fax al Comandante la nave, al raccomandatario marittimo, ovvero all'impresa portuale interessata, di provvedere a rimuovere i rifiuti abbandonati entro il termine indicato, decorso il quale procederà all'esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate.

ART. 17 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le pertinenti norme previste dal Regolamento del Codice di Navigazione e dalle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

IL COMMISSARIO
C.A. (CP) SALVATORE GIUFFRÈ

Allegato 1 – Tariffario

Allegato 2 – Buono di consegna

INTESTAZIONE CONCESSIONARIO

SERVIZIO RIFIUTI A BORDO NAVI

SERVICE FOR COLLECTION OF WASTES FROM SHIPS

MVN _____ Vessel		Buono N. xxxxxxxxxxxxxx Order number
Agenzia _____ Agency		Data _____ Date
Con Barca _____ By boat	Camion _____ By lorry	Dalle ore _____ From hour
Altre _____ Others		Alle ore _____ To hour
Consegna differenziata _____ diversified delivery		Sacchi di plastica consegnati alla nave n° _____ Plastic bags delivered to vessel n°
<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		Pompaggio nave _____ pumping vessel
<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		

Rifiuti solidi ritirati
Solid wastes for disposal

Alimentari provenienza U.E.
Food products originating inside E.E.C.
20.01.06 mc. _____

Alimentari Extra U.E. o Sardegna
Food products originating outside E.E.C. or Sardegna
20.01.06 mc. _____

Carta
Paper
20.01.01 mc. _____

Legno
Wood
20.01.35 mc. _____

Vetro
Glass
20.01.02 mc. _____

Plastica
Plastic
20.01.39 mc. _____

Acciaio/Alluminio
Steel/Aluminium
20.01.40 mc. _____

Altri rifiuti urbani non specificati
Others municipal wastes not otherwise specified
Olio vegetale esausto 20.01.25 mc. _____
Edible oil and fat

Rifiuti liquidi ritirati
Liquid wastes for disposal

Acque di sentina 13.04.03 mc. _____
Bilge water

Acque di zavorra 18.07.08 mc. _____
Ballast water

Liquami 20.03.04 mc. _____
Sewage

Altri _____ mc. _____
Others

Rifiuti speciali
Others special wastes

Di macchine non contaminate da sostanze pericolose
From engine room not contaminated with dangerous materials
15.02.03 mc. _____

Rifiuti di stiva 15.01.08 mc. _____
Wastes of hold

Imballaggi in legno 15.00.03 mc. _____
Packing of wood

Imballaggi metallici 15.01.04 mc. _____
Packing of metal

Altri rifiuti speciali non specificati _____ mc. _____
Other special wastes not otherwise specified

_____ mc. _____

_____ mc. _____

Rifiuti da sottoporre ad analisi come da
Decisione Europea n. 2001/118/CE
Wastes to be tested as per E.C. n. 2001/118/CE

Altri rifiuti _____ mc. _____
Others wastes

Il Comando della nave dichiara che i rifiuti consegnati al
Concessionario del servizio con il presente buono
corrispondono per tipologia e quantità a quanto sopra indicato.
*The Vessel's Master declares that the wastes sent to the
of the service's Contractor by the present form are in
conformity with the classification and quantities above indicated.*

Ordinanza dell'Autorità Portuale n. xx del xxx/xxxx
By Order of Port Authority, Regulation n. xx of xxx/xxxx

L'Ufficiale di bordo
Vessel's Officer in charge